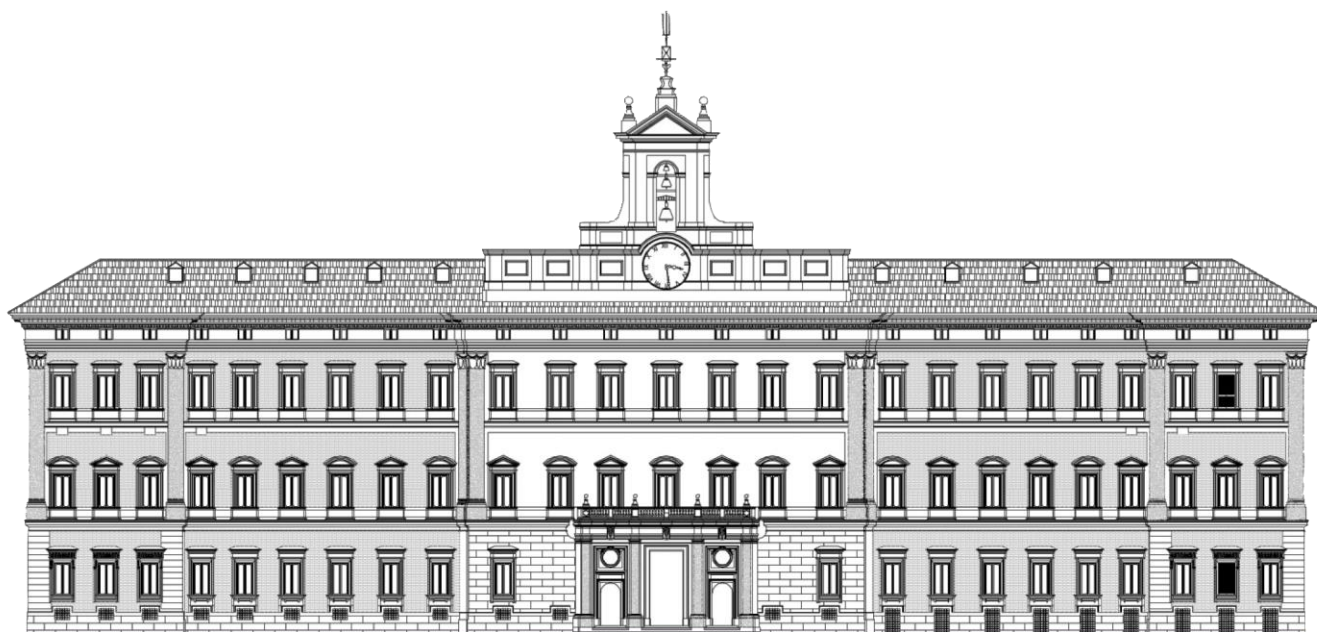




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni in materia
di crisi finanziaria degli enti locali

A.C. 3149

Parte seconda – Profili finanziari

n. 497

11 novembre 2021

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di crisi
finanziaria degli enti locali

A.C. 3149

Parte seconda – Profili finanziari

n. 497

11 novembre 2021

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Analisi degli effetti finanziari n.73

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

- *La parte prima, relativa alle schede di lettura, è stata curata dal Servizio Studi.*
- *La parte seconda, relativa ai profili finanziari, è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	3
Articoli 1 e 2 (<i>Enti locali in situazioni di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo</i>)	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3149
Titolo:	Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Fassina
Gruppo:	LEU
Commissione competente:	V (Bilancio)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, dispone la modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a legislazione vigente, tratta degli enti locali deficitari o dissestati.

Il testo si compone di 2 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo iniziale del progetto di legge.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articoli 1 e 2

(Enti locali in situazioni di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo)

Le norme sostituiscono gli articoli da 242 a 269 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tali articoli, a legislazione vigente, individuano gli enti locali che sono da considerare “in condizioni strutturalmente deficitarie o in dissesto” e disciplinano le procedure destinate a garantire il riequilibrio dei loro bilanci.

Il testo all'esame ridefinisce le procedure, differenziandole a seconda della circostanza che l'ente locale si trovi in situazione di "criticità finanziaria" o di "squilibrio eccessivo".

Al di là delle differenze terminologiche, tanto le norme vigenti che quelle proposte – pur incidendo su materie di carattere finanziario - hanno, per lo più, carattere procedurale disciplinando, in via astratta e generale, fattispecie di carattere eventuale

Dal confronto tra le due normative emergono i seguenti principali tratti di differenziazione:

- le norme proposte danno maggior enfasi alla pronta evidenziazione di criticità nella gestione economico-finanziaria di un ente locale. A tal fine si prevede di individuare una serie di indicatori che forniscano un quadro di valutazione della situazione dell'ente locale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. I criteri per la elaborazione del quadro di valutazione sono sottoposti a revisione periodica. La definizione di parametri obiettivi per la valutazione della situazione finanziaria dell'ente locale è prevista anche dalla legislazione vigente ma con norme meno puntuali nei contenuti (comma 1, capoverso, articolo 244);
- si prevede che annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti predispongano una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, che elenchi, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, deferendo contestualmente gli enti locali in condizione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo al TARF o al TARRF (circa tali enti si veda, nel seguito, quanto riferito al nuovo articolo 250) (comma 1, capoverso, articolo 248);
- in aggiunta al quadro di valutazione si prevede una maggiore attività di vigilanza preventiva, richiedendo all'INPS e ai fornitori dei servizi di luce, gas e telefono di segnalare i ritardi nei pagamenti di una certa rilevanza¹ e integrando la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali": questa sezione è istituita, secondo il tenore letterale delle disposizioni, "per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo" (comma 1, capoverso, articoli 246 e 249);
- si prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali" (TARF) presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Tavolo regionale per il

¹ Considerate le dimensioni dell'ente.

risanamento finanziario degli enti locali” (TARRF) presso i capoluoghi di regione. Questi organismi, oltre a ereditare le funzioni già svolte dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nell’ambito delle procedure volte al risanamento finanziario di tali enti, diventano il soggetto titolare di nuove funzioni essendo chiamati a monitorare l’intero processo di riequilibrio finanziario svolgendo, anche in contraddittorio con gli enti in crisi, attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di rientro. Tali attività sono preliminari e propedeutiche a quelle svolte, in sede di controllo, dalle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 1, capoverso, articolo 250²);

- nell’ambito delle procedure di risanamento è previsto che un ente locale, con caratteristiche omogenee a quello sottoposto alle procedure stesse, sia incaricato di svolgere funzioni di tutoraggio al fine di favorire la diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello (comma 1, capoverso, articoli 254 e 258);
- si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Il Fondo è destinato agli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento al fine di garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. Si stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’importo massimo del finanziamento attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la sua concessione. Tale Fondo si affianca al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti, che rimane attivo. Le norme non definiscono una dotazione iniziale del Fondo (comma 1, capoverso, articolo 268);
- si prevede che, nel corso della procedura per il risanamento finanziario, all’ente locale è garantita “la neutralizzazione dell’impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto” (così, testualmente, la norma) (comma 1, capoverso, articolo 251).

Sono previste norme transitorie volte a definire i tempi di entrata in vigore della nuova disciplina in esame e la sua applicabilità alle situazioni di squilibrio già in essere (articolo 2).

***In merito ai profili di quantificazione**, dal momento che le norme in esame non prevedono specifici finanziamenti, appare necessario che il Governo chiarisca se si possa dare attuazione alle stesse nell’ambito delle attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale delle amministrazioni pubbliche. Ciò con particolare riguardo alle seguenti disposizioni:*

² In tale articolo sono definite in via generale le attività del TARF e dei TARRF che sono poi sviluppate nel dettaglio in una pluralità di altre disposizioni del testo.

- nuovo articolo 240 che prevede la definizione e l'aggiornamento del quadro di valutazione della situazione finanziaria degli enti locali;
- nuovo articolo 246 che richiede all'INPS e ai fornitori dei servizi di luce, gas e telefono di segnalare i ritardi nei pagamenti di una certa rilevanza³ al fine di monitorare la situazione finanziaria degli enti locali;
- nuovo articolo 248 che prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti predispongano una relazione annuale contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, che elenchi, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi;
- nuovo articolo 249 che stabilisce che la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sia integrata con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali";
- nuovo articolo 250 che istituisce il TARF ed i TARRF e attribuisce loro un'ampia pluralità di funzioni: si rileva che la disposizione istitutiva, pur assistita da una specifica clausola di invarianza e dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti, non individua la composizione dei Tavoli ma la rinvia alla disciplina attuativa secondaria;
- modifiche articoli 254 e 258 che prevedono il tutoraggio degli enti locali soggetti a risanamento da parte di altri enti locali.

Con riferimento al nuovo articolo 268, che prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, si rileva che il testo in esame non prevede una dotazione iniziale del Fondo. La norma, inoltre, dispone che i criteri per l'accesso al Fondo siano stabiliti con decreto ministeriale.

In proposito andrebbe chiarito come sarà realizzato e a carico di quali risorse il finanziamento del Fondo in esame. Inoltre, andrebbe confermato che le erogazioni a valere sul Fondo medesimo abbiano carattere comprimibile e non vincolato, in modo da poter venir meno se lo stesso risultasse privo di dotazione. Diversamente, qualora le erogazioni dovessero risultare, al verificarsi dei relativi presupposti, vincolate ed obbligatorie (potendosi al più incidere in fase applicativa soltanto sull'importo delle stesse), la norma in esame risulterebbe di carattere oneroso, ma priva di quantificazione e con copertura (indeterminata nel quantum) rinviata a futuri provvedimenti ovvero alle leggi di bilancio. Ciò risulterebbe peraltro non conforme a quanto disposto, in materia di quantificazione e copertura degli effetti finanziari delle norme, dall'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

³ Considerate le dimensioni dell'ente.

Circa la corretta interpretazione della disposizione risulta pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Appare inoltre necessario che sia chiarita la portata normativa della disposizione - recata dal nuovo articolo 251, comma 3 – in base alla quale nel corso della procedura per il risanamento finanziario all'ente locale è garantita “la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto”: dall'esatta portata normativa della disposizione dipende infatti la stima degli effetti finanziari o l'eventuale neutralità finanziaria della stessa.

Infine, pur considerando che si verte in materia di effetti indiretti e relativi a fattispecie eventuali, sarebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'efficacia e funzionalità delle nuove procedure di riequilibrio finanziario nel loro complesso, rispetto a quelle previste a legislazione vigente: ciò al fine di escludere un eventuale impatto negativo per la finanza pubblica.